



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.

Dott.ssa Passari Maria (Vicario)

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
279	21/12/2016	52	6	9	0

Oggetto:

L.R. n. 14/2010 e DGR n. 771/2012: deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici nel comune di Capaccio

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____



Giunta Regionale della Campania

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la Regione Campania, per conformarsi alle disposizioni normative comunitarie e nazionali, con Delibera di Giunta Regionale n. 120 del 9.02.07 ha disposto che, nelle more dell'emanazione di una specifica legge regionale, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è applicabile per l'intero territorio regionale tutto quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006;
- b. il Consiglio Regionale, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti, ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 22 novembre 2010, pubblicata sul BURC n. 77 del 24 novembre 2010 ad oggetto "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola";
- c. con deliberazione n. 771 del 22.12.2012 la Giunta Regionale ha approvato la "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del Decreto legislativo n. 152/2006, delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del D.Lgs n.152/2006 e da piccole aziende agroalimentari", in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 22 Novembre 2010, n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola";
- d. Con DRD n. 160 del 22.04.2013 del Settore SIRCA, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 29 aprile 2013, è stato approvato l'Allegato tecnico alla "Disciplina tecnica regionale" di cui alla DGR n. 771/2012 ai sensi all'articolo 5 della suddetta Disciplina tecnica contenente, tra l'altro, i criteri per l'emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento dei liquami e dei materiali ad esso assimilati e delle acque reflue, ai sensi degli artt. 5, 14, e 27 della disciplina tecnica regionale;

CONSIDERATO che i criteri indicati dall'allegato tecnico di cui al DRD n. 160/2013 sono così esplicitati: "A partire dal 1° dicembre 2013 i Comuni, su istanza ad essi avanzata da imprese agricole produttrici di effluenti di allevamento, o da loro organizzazioni rappresentative, ed inoltrata contestualmente alla Regione, sulla base di un bollettino apposito emesso dal centro agrometeorologico regionale che tiene conto delle precipitazioni già avvenute e delle tipologie di suoli, possono inoltrare alla struttura regionale competente la richiesta di deroga al divieto temporale di spandimento prevista dalla disciplina tecnica di cui alla DGR 771/2012. La deroga sarà concessa con apposito atto emanato dalla struttura regionale competente, previa valutazione positiva della istanza comunale, tenuto conto anche delle previsioni meteorologiche ed interesserà esclusivamente appezzamenti agricoli con colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina. La deroga, per ciascun territorio comunale interessato, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla disciplina tecnica regionale, indicherà i valori massimi di liquami da distribuire (m³/ha) e il periodo consentito per lo spandimento. In ogni caso, la deroga si intende automaticamente sospesa nel caso di sopravvenute precipitazioni meteoriche. Per ciascun annata agraria la deroga potrà essere concessa una sola volta per ciascun territorio comunale interessato. E' esplicitamente esclusa ogni forma di "silenzio assenso";



Giunta Regionale della Campania

CONSIDERATO che con la nota n. 40008 del 24.11.2016 il Comune di Capaccio ha manifestato che:

- a. le condizioni climatiche verificatesi nel periodo ultimi giorni di ottobre e primi giorni di novembre hanno impedito la possibilità da parte delle aziende agricole di effettuare spandimenti per le operazioni colturali autunnali attraverso la corretta utilizzazione degli effluenti;
- b. le quantità di materiali palabili stoccate nelle aziende è superiore alla media consentita;
- c. ha evidenziato che con proprio atto giuntale n. 396 del 13.11.2016 (allegato alla nota su citata), ha preso atto della criticità e ha ritenuto opportuno di far voti alla autorità competente, affinché conceda la proroga sui tempi di divieto stabili;

chiedendo infine alla UOD 09 della DG 06 di concedere una proroga sui tempi di divieto di spandimento liquami come stabiliti dalla "Disciplina tecnica regionale" di cui alla DGR n. 771/2012;

CONSIDERATO che la valutazione tecnica effettuata dalla UOD 09 della DG 06 ha evidenziato:

- a. che dalla carta dei suoli della Campania disponibile presso la UOD 09 della DG 06 si rilevano nel territorio del comune di Capaccio (nella unità di sottosistema ove è consentito lo spandimento PAC 3.4 Terrazzi alluvionali della pianura del Sele) suoli per i quali il minore valore di acqua disponibile dei suoli è pari a 410 metri cubi a ettaro;
- b. per i dati comunicati dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania nel periodo 7 novembre 2016 ÷ 15 novembre 2016 si è manifestata nel comune di Capaccio una piovosità totale di mm 144,2 (pari a 1442 metri cubi ettaro) in grado di determinare condizioni di saturazione idrica dei suoli con il minore valore di acqua disponibile (410 metri cubi a ettaro);
- c. per i dati comunicati dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania nel periodo 16 novembre 2016 ÷ 17 dicembre 2016 (ultima data disponibile comunicata) si è manifestata nel comune di Capaccio una piovosità totale di mm 12,6 (pari a 126 metri cubi a ettaro);
- d. che l'evapotraspirazione effettiva, calcolata sui dati di temperatura minima e massima comunicati dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania nel periodo 16 novembre 2016 ÷ 17 dicembre 2016, è determinata, per il medesimo periodo, in un totale di 132,3 metri cubi a ettaro;
- e. che il bilancio idrico (evapotraspirazione effettiva – piovosità) nel periodo 16 novembre 2016 ÷ 17 dicembre 2016 è pari a 119,6 metri cubi a ettaro;
- f. che tale valore di 119,6 metri cubi a ettaro, approssimato a 120 metri cubi a ettaro, determina le condizioni di recupero del deficit idrico del suolo fino al totale della sua acqua disponibile e che può essere indicato come volume massimo per lo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici, secondo le modalità disposte dalla "Disciplina tecnica regionale" di cui alla DGR n. 771/2012, con rischi trascurabili di percolazione in falda o di ruscellamento superficiale;



Giunta Regionale della Campania


RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra riportato, di valutare positivamente l'istanza del Comune di Capaccio, e:

- a. di concedere una deroga di sette (7) giorni al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici, con inizio a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione via pec al Comune di Capaccio del presente atto, fermo restando quant'altro previsto dalla legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 e della "Disciplina tecnica regionale" di cui alla DGR n. 771/2012;
- b. di stabilire che le aziende del comune di Capaccio che effettuano lo spandimento degli effluenti zootecnici nel periodo di deroga adottino le seguenti prescrizioni:
 1. nel periodo di deroga è ammesso un volume massimo di spandimento pari a 120 metri cubi a ettaro, in una unica o più applicazioni;
 2. lo spandimento degli effluenti zootecnici:
 - 2.1. interesserà esclusivamente appezzamenti agricoli con colture cerealicole e/o foraggiere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina;
 - 2.2. dovrà avvenire esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
 - 2.3. dovrà essere sospeso in caso di precipitazioni meteoriche intense sopravvenute;
 - 2.4. dovrà essere effettuato senza provocare la diffusione di aereosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;

DECRETA

per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato:

1. di valutare positivamente l'istanza del Comune di Capaccio formulata con nota n. nota n. 40008 del 24.11.2016 e di concedere, fermo restando quant'altro previsto dalla legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 e della "Disciplina tecnica regionale" di cui alla DGR n. 771/2012, una deroga di sette (7) giorni al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici, con inizio a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione via pec al Comune di Capaccio del presente atto;
2. di stabilire che le aziende nel comune di Capaccio, che effettuano lo spandimento degli effluenti zootecnici nel periodo di deroga, adottino le seguenti prescrizioni:
 - a. nel periodo di deroga è ammesso un volume massimo di spandimento pari a 120 metri cubi a ettaro, in una unica o più applicazioni;
 - b. lo spandimento degli effluenti zootecnici:
 - i. interesserà esclusivamente appezzamenti agricoli con colture cerealicole e/o foraggiere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina;



Giunta Regionale della Campania

- ii. dovrà avvenire esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
- iii. dovrà essere sospeso in caso di precipitazioni meteoriche intense sopravvenute;
- iv. dovrà essere effettuato senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;

Il presente provvedimento è inviato al Comune di Capaccio, alla Direzione Generale Tutela dell'Ambiente, alla Segreteria della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza.

PASSARI